

Avv. Danilo Granata & Avv. Simone Scarpino

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100
Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO –

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell' interesse di: Giuseppina Infurnari, nata a [REDACTED] residente in [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Scarpino (SCRSMN91H25C349D) del Foro di Cosenza, giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: simonescarpino@pec.it ; con espressa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.404823. *ricorrente*;

contro: la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il **Ministero per la Pubblica Amministrazione**, in persona del Ministro p.t., con sede al Corso Vittorio Emanuele II, 116 - 00186 Roma, il **Ministero della Difesa**, in persona del Ministro p.t., **Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste**, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *resistenti*;

contro: la **Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, *altra resistente*;

nei confronti: di **Giovanni Nicoletti** (pec: giovanni.nicoletti@avvocatitanzaro.legalmail.it), **Gianluigi Scala**, (pec: gianluigiscala@ordineavvocatiroma.org), **Chiara De Martino** (pec: chiara.demartino@ordineavvgenova.it) , **Giovanni Di Lorenzo** (pec: giovannidilorenzo@ordineavvocatiroma.org), *controinteressati*.

Per la declaratoria di nullità o, in ogni caso, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare, nella prossima Camera di consiglio che si chiede sin da ora di fissare:

- a) del provvedimento ministeriale del 18.02.2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27.02.2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa ;
- b) se ritenuto opportuno, delle note del Ministero della Difesa acquisite al prot. n. DFP-0089283-A-20/12/2024 e prot. n. DFP-0011182-A-12/02/2025, menzionate nel provvedimento di cui sopra e mai comunicate;
- c) del provvedimento ministeriale del 18.02.2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27.02.2025, di riadozione ora per allora del bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecento-settantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, in diversi profili professionali;
- d) Ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente: 1) l'avviso di scorrimento della Graduatoria CUFA pubblicato sul sito di Formez Pa in data 03.01.2024 nella parte in cui ha ricompreso un numero di unità (giungendo sino alla posizione n. 7268) non sufficiente alla luce del fabbisogno di personale e nella parte in cui non ha previsto ulteriori scorrimenti fino a coinvolgere la ricorrente, unitamente ad ogni successivo atto di aggiornamento, quali ultimi atti della procedura selettiva in questione; 2) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023, nelle parti di interesse; 3) gli elenchi ammessi inerenti i il nuovo bando; 4) i piani e/o programmi di fabbisogno del personale presso i ministeri e le altre amministrazione di destinazione del concorso CUFA previsti per il triennio, limitatamente alle parti di interesse; 5) ogni verbale e/o atto sotteso alla scadenza della Graduatoria CUFA, ove eventualmente esistente e sicché non conosciuto; 6) le prove selettive, anche di preselezione, relative al bando del Ministero della Difesa, i diari delle prove unitamente ai candidati, e gli eventuali elenchi ammessi e/o idonei; 7) ogni atto richiamato nel bando di cui sopra, e tra questi la determinazione o altro atto con cui il Ministero della difesa si sarebbe rivolto al

Dipartimento della funzione pubblica per richiedere l'attivazione della procedura concorsuale oggetto del bando a cura della Commissione RIPAM; 8) la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2), pubblicata il 30-9-2024 sul Portale INPA; 9) la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale del Ministero della Difesa, di cui n. 262 funzionari nell'ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale, relativa ai funzionari con competenze in procurement (codice A.3), pubblicata il 20-11-2024 sul Portale INPA (sia quella originaria che quella rettificata); 10) ove esistenti, delle graduatorie degli idonei non vincitori del predetto concorso, benché non pubblicate; 11) ove esistenti, dei provvedimenti di validazione e/o di approvazione delle predette graduatorie; 12) ove esistenti, dei provvedimenti di nomina e di immissione in servizio dei vincitori del concorso de quo; 13) di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti posti in essere dalle Commissioni esaminatrici relativamente al concorso de quo; 14) ove esistenti, degli atti di nomina delle Commissioni esaminatrici del concorso de quo; 15) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023; 16) gli esiti delle prove del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28.12.2023;

Nonché per l'accertamento

Dell'illegittimità del *modus operandi* amministrativo in ordine alla gestione delle graduatorie concorsuali di riferimento, nel senso che si sarebbe dovuto far riferimento

alla Graduatoria CUFA (sino alla chiamata della ricorrente) piuttosto che bandire *ex novo*;

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni resistenti ad adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela degli interessi della ricorrente, tra cui l'utilizzo della Graduatoria CUFA in riferimento alla posizione di parte ricorrente.

In subordine, per la condanna

Delle Amministrazioni in indirizzo, in solido tra loro o ognuna secondo quanto di spettanza, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente, qualora la tutela in forma specifica non fosse perseguibile mediante la presente azione.

Con riserva di mezzi istruttori.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione.

Premessa in fatto

La dott.ssa Giuseppina Infurnari ha partecipato e risulta idonea al concorso pubblico, indetto per titoli e prove, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di un totale di 2.133 unità, successivamente aumentate a 2.736, di personale non dirigenziale, da collocare nell'Area III, fascia retributiva F1. Il concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 50 del 30 giugno 2020 e si è svolto tramite il Centro Formez PA. La graduatoria relativa al concorso è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 4 febbraio 2022 e ha subito aggiornamenti in seguito a sentenze giuridiche, con l'ultimo aggiornamento disponibile dal 27 dicembre 2023 sul sito del Formez PA.

La graduatoria CUFA (Concorso Unico Funzionari Amministrativi) vede la ricorrente collocata al posto n. 7648, con un punteggio di 26,75.

A seguito di vari scorrimenti della graduatoria, i posti fino alla posizione n. 7268 sono stati coperti da numerose amministrazioni pubbliche indicate nel bando di concorso, tra cui l'Avvocatura generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il Ministero della Salute,

l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l'Agenzia per l'Italia Digitale. Tuttavia, la ricorrente non è stata chiamata, nonostante fossero disponibili oltre 640 posti, come meglio si dirà, da *funzionario*.

Invero, nonostante ci fossero oltre 14.000 idonei nella graduatoria CUFA, alcune amministrazioni statali hanno pubblicato nuovi bandi di selezione nel mese di dicembre 2023, per l'assunzione di figure professionali sovrapponibili a quelle previste dalla graduatoria CUFA, contravvenendo all'obbligo di scorrimento delle graduatorie valide ed efficaci, stabilito da normative e giurisprudenza costante. In particolare, sono stati pubblicati:

- un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 267 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 29 dicembre 2023;
- un bando di concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per l'assunzione di 374 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale Ripam il 28 dicembre 2023.

Questi bandi e gli atti ad essi connessi sono stati oggetto di una prima impugnazione, con esito negativo presso il TAR del Lazio – sede di Roma.

Successivamente, il ricorso è stato portato in appello al Consiglio di Stato. In occasione della pubblica udienza del 26 settembre 2024, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha pronunciato 2 sentenze, la n. 9488/2024 e la n. 9489/2024 del 26 novembre 2024, accogliendo gli appelli e riformando per l'effetto la sentenza del TAR Lazio. Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimi i bandi pubblicati il 28 e il 29 dicembre 2023, ritenendo che tali atti fossero sovrapposti a una graduatoria già vigente (per un medesimo profilo, per effetto della riunificazione delle famiglie professionali disposta dal CCNL di riferimento), che si sarebbe formalmente conclusa il 14 gennaio 2024, senza una motivazione adeguata.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha accertato implicitamente come tali bandi abbiano sottratto 641 posti alla graduatoria CUFA. Se la graduatoria fosse stata gestita correttamente, la ricorrente Infurnari sarebbe stata già chiamata e ora sarebbe in servizio, soddisfacendo le sue aspettative professionali.

Nel corso della procedura, sono state pubblicate sul Portale Unico del Reclutamento INPA le graduatorie relative ai nuovi concorsi, con un contingente di 267 unità da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della Difesa, per profili amministrativi, contabili, linguistici, giudiziari e storici-culturali, con specifiche competenze in valutazione delle politiche pubbliche (codice A.2) e in procurement (codice A.3). Questi atti sono stati anch'essi impugnati innanzi al TAR Lazio, con procedimenti pendenti, a quanto risulta.

Ancora più grave è il fatto che, in totale elusione delle sentenze del Consiglio di Stato, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, con provvedimenti ministeriali del 18 febbraio 2025, abbiano pubblicato un avviso con cui – secondo la loro interpretazione – si ritengono legittimati a riadottare i bandi ministeriali già annullati dal Consiglio di Stato, convalidando altresì tutti gli atti conseguenti, comprese le graduatorie concorsuali, con effetto retroattivo. Si tratta, dunque, di un comportamento gravemente lesivo dell'autorità delle decisioni giurisdizionali e dei principi di legalità.

Posto che è evidente che la sentenza del Consiglio di Stato ha effetti generali (*ultra partes*), e la ricorrente ha subito una lesione diretta dei suoi diritti, poiché, in assenza dei bandi illegittimi, sarebbe già stata assunta dai ministeri interessati, e considerato che a questo punto la stessa ha pieno titolo ad agire oggi in giudizio avverso i provvedimenti ministeriali del 18.02.2025, si avanza il presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

Sulla lesività dei provvedimenti ministeriali del 18.02.2025 e sull'interesse ad agire di parte ricorrente

Preliminarmente, giova evidenziare come i nuovi atti ministeriali del 18.02.2025, con cui sostanzialmente i Ministeri resistenti hanno ri-adottato i provvedimenti annullati dal Consiglio di Stato, in trasgressione di un *dictum* giudiziale, e ogni atto da essi derivanti (tra cui le graduatorie dei vincitori del concorso Ministero della Difesa) siano certamente lesivi per parte ricorrente.

Invero, la Sentenza del CdS succitata (che Qui si allega) produce innegabilmente effetti *ultra-partes*, e ancor di più nei riguardi della posizione della ricorrente, ove si ragioni che la stessa ricopre nella Graduatoria CUFA la posizione n. 7648 e, quindi, è direttamente lesa dall'ingiusto *modus operandi* della P.a. che si è sostanziato nell'adozione illegittima di n. 2 bandi concorsuali durante la vigenza della graduatoria suddetta, per

un totale di 641 posti, che ha eroso il fabbisogno di personale da “funzionario” . La riadozione di tali atti legittima l’interesse ad agire della ricorrente, in primis, onde ottenere tutela in forma specifica e, in ogni caso in subordine, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti per via dello scorretto *agere* amministrativo, così come accertato in sede d’appello (cfr. Sentenza n. 9489/2024).

Nel caso specifico della Dott.ssa Giuseppina Infurnari, la sentenza del Consiglio di Stato ha annullato i bandi di concorso pubblicati dai Ministeri in violazione della graduatoria CUFA, che era già vigente. Pur non essendo stata parte del giudizio, la ricorrente è stata direttamente danneggiata dal comportamento illegittimo della Pubblica Amministrazione, in quanto avrebbe avuto diritto a essere chiamata in servizio qualora non fosse stato adottato il bando illegittimo.

Anche se la Dott.ssa Infurnari non aveva impugnato direttamente i bandi, la sua posizione nella graduatoria CUFA era stata pregiudicata dalle irregolarità riscontrate, e la sentenza che ha annullato i bandi impugnati ha, di fatto, ripristinato la corretta applicazione della graduatoria stessa, a beneficio della Dott.ssa Infurnari, ne era stata danneggiata.

La sentenza n. 9489/2024 ha dichiarato illegittimi i bandi che hanno sottratto **641 posti** alla graduatoria CUFA. Questi posti erano destinati a persone come la ricorrente, che era idonea per la posizione n. **7648** nella graduatoria. Sebbene la ricorrente non fosse una parte diretta del ricorso, è stata comunque vittima della mancata attuazione corretta della graduatoria, poiché i bandi illegittimi hanno ridotto il numero di posti disponibili, precludendo la sua assunzione.

La lesione dei suoi diritti, quindi, si basa sul fatto che la sua posizione nella graduatoria CUFA è stata danneggiata dall’illegittima adozione di provvedimenti amministrativi che hanno ridotto il numero di posti disponibili. La sentenza ha avuto un impatto diretto sulla possibilità che la ricorrente fosse assunta, e, pertanto, si giustifica l’applicazione degli effetti ultra partes della decisione.

Un altro aspetto importante degli effetti ultra partes è che la tutela non è limitata solo ai ricorrenti diretti, ma si estende a chiunque possa provare di essere stato leso dall’atto amministrativo illegittimo. In questo caso, la Dott.ssa Giuseppina Infurnari ha un interesse giuridico legittimo a chiedere il ripristino della graduatoria CUFA, poiché la sua posizione sarebbe stata probabilmente chiamata in servizio se non fosse stato per l’irregolarità dei bandi. La prova è rintracciabile nella graduatoria CUFA allegata da cui risulta posizione e punteggio di parte ricorrente.

Anche se non era parte del processo che ha portato alla sentenza, quindi, la sua posizione nella graduatoria, e il danno subito a causa dei bandi illegittimi, le conferiscono il diritto di far valere i propri interessi giuridici in base alla decisione che ha annullato gli atti. La sentenza ha un valore generale, perché ha dichiarato illegittima una procedura che ha coinvolto un numero consistente di persone, come Giuseppina Infurnari, che hanno diritto a beneficiare della decisione che ha ripristinato la legittimità della graduatoria.

Pertanto, gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato sono *ultra partes* non solo perché riguardano la corretta applicazione di una graduatoria che interessa più persone, ma anche perché l'adozione illegittima di provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione ha un impatto diretto sulle persone che, come la ricorrente, sono state danneggiate dal fatto che i posti disponibili sono stati illegittimamente ridotti. La legittimazione della Dott.ssa Infurnari a far valere i suoi diritti nasce proprio da questa lesione, e la sentenza, pur non riguardando direttamente la ricorrente, le consente di chiedere l'assunzione e, in subordine, tutela per i danni subiti a causa di atti amministrativi illegittimi. In conclusione, gli effetti *ultra partes* della sentenza n. 9489/2024 si giustificano pienamente per il principio di legittimazione e per la tutela degli interessi collettivi o diffusi, che vanno oltre le singole parti del giudizio e coinvolgono tutti coloro che, pur non essendo direttamente coinvolti, sono stati danneggiati da un atto amministrativo illegittimo.

Il mancato utilizzo della Cufa, che sarebbe dovuto avvenire per effetto delle pronunce del CdS succitate, giustifica e radica l'interesse ad agire della ricorrente avverso i nuovi provvedimenti ministeriali che appaiono mere riproduzioni elusive di atti annullati giudizialmente e, quindi, che non avrebbero più dovuto trovare spazio nella realtà giuridica.

- 1. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 21-septies della L. 241/1990;**
- 2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 114 c.p.a. ;**
- 3. Violazione e/o elusione delle sentenze n. 9488/2024 e n. 9489/2024 del 26-11-2024 del Consiglio di Stato;**
- 4. Motivazione apparente, carente, perplessa.**

Con le pronunce nn. 9488/2024 e 9489/2024 del 26.11.2024 si è disposta l'illegittimità dei due bandi ministeriali di dicembre 2023 sicchè volti a reclutare figure professionali

già reclutabili da una graduatoria vigente (all'epoca della loro adozione), la Cufa, in cui alla posizione 7648 era inserita la ricorrente, e tanto senza alcuna motivazione.

Innanzitutto, tali atti ministeriali appaiono illegittimi perché contrastanti con un giudicato, quello formatosi sulla sentenza n. 9488/2024 sicché sarebbe notificata il 10.12.2024 (cfr. avviso di notifica per pubblici proclami, in cui viene riportata l'informazione del passaggio in giudicato della detta pronuncia). E, quindi, considerato il termine breve decorrente dalla notifica la sentenza è passata in giudicato il 08.02.2025 senza subire alcuna impugnazione. Del resto, l'art. 21 septies L. 241/1990 afferma che *“È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”*.

Pertanto, anche in sede di rinnovazione del potere amministrativo (se così si vuole “definire”), gli atti ministeriali del 18.02.2025 riproducono i medesimi vizi di legittimità censurati dal CdS, anche perché in ogni caso l'interesse dei concorsisti CUFA non è stato suscettibile di alcuna forma di riparazione. E, dunque, è proprio tale mancata soddisfazione che ne rende illegittima la ri-adozione. D'altronde, ne è prova la circostanza che i Ministeri non si limitano a ri-adottare solo i bandi annullati, e quindi a riesercitare il potere amministrativo, adducendo – magari – nuove esigenze, ma a salvare ogni atto conseguente, e quindi le graduatorie dei vincitori del concorso Ministero della Difesa e le prove del concorso del Ministero dell'Agricoltura (a cui farà seguito quindi la graduatoria). In altri termini, i Ministeri hanno eluso pienamente le sentenze del CdS, che a questo punto risultano *inutiliter data*.

I provvedimenti del 18.02.25, non sono “nuovi atti” ministeriali, ma semplicemente la fedele riproduzione di quanto già annullato.

Le graduatorie (effetto-conseguenza) e i bandi non possono essere “salvati” discrezionalmente dalla P.a. a fronte di una chiara sentenza del CdS!

Né tantomeno radica una motivazione, il mero richiamo a note interne e ad atti neanche esternalizzati; la motivazione continua a mancare perché in ogni caso la Cufa non è stata utilizzata. La motivazione è quindi assente, e in ogni soltanto apparente.

Sul punto si rammenti che *“Il vizio di violazione o elusione del giudicato, quale sanzionato dall'art. 21-septies, L. 7 agosto 1990 n. 241, è ravvisabile non solo laddove dal giudicato siano ricavabili statuizioni analitiche e puntuali, tali da escludere o ridurre significativamente la discrezionalità dell'Amministrazione nella rinnovazione della propria attività, ma anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, pur disponendo di un ampio margine di discrezionalità in sede di esecuzione del giudicato, ne faccia uso in modo da riprodurre invariati i medesimi vizi di legittimità già*

definitivamente accertati nel pregresso giudizio, risultando ininfluenti agli effetti della riscontrata elusione del giudicato che, attesa la natura oggettiva del vizio de quo, tale pedissequa riproposizione dei vizi già denunciati sia dovuta a consapevole volontà di violare o eludere il giudicato ovvero a mero fraintendimento dei suoi contenuti?” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 9296 del 31 dicembre 2009)

1. **Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35, co. 5 ter, Dlgs 165/2001**
2. **Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del DPR 487/1994**
3. **Violazione e/o falsa applicazione della L. 125/2013**
4. **Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità**
5. **Difetto di motivazione**
6. **Contraddittorietà dell’azione amministrativa**
7. **Difetto di istruttoria**
8. **Violazione dell’art. 97 Cost.**
9. **Violazione dell’art. 4 Cost.**

Appare a questo punto ribadire quanto già accertato dalla Sentenza n. 9488/2024 e dalla Sentenza n. 9489/2024 del CdS in riferimento alla sovrapposibilità delle procedure concorsuali, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’operato amministrativo e ogni conseguente provvedimento in favore della ricorrente.

La pubblicazione dei 2 nuovi bandi, citati nella premessa fattuale, gli atti conseguenti (quindi le graduatorie e le prove relative) appalesano l’illogicità e l’irragionevolezza della P.a., poiché se vi è una simile carenza di organico per il profilo di “funzionario” non si comprende perché con l’ultimo scorrimento di gennaio 2024 ci si sia fermati alla posizione n. 7268, quando invece potevano essere coinvolti tutti alla luce del fabbisogno sussistente, e in ogni caso considerati i 641 posti portati tramite i due nuovi bandi sicuramente la ricorrente (collocata alla posizione 7648).

Ebbene, se è vero come è vero che la scelta dei posti da coprire indicata nei bandi nasce da *report* nonché in forza di specifici piani di fabbisogno di personale, e che questa esigenza era già nota a dicembre 2023 (e, quindi, in epoca antecedente), non si comprende perché il successivo scorrimento del 03.01 sia stato così “breve”.

Pertanto, quest’ultimo atto appare viziato da eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità e come tale sindacabile dal G.A.

La prova viene data dagli atti ministeriali depositati in giudizio ed è lampante. Da ciò la contraddittorietà dell’attività amministrativa: se vi è fabbisogno – quale regola generale – si deve procedere allo scorrimento, e non bandire *ex novo*.

I profili – come accertato dal CdS - sono **omogenei**.

L'omogeneità peraltro viene provata dal CCNL Ministero della difesa (31.10.2022) di cui si riporta di seguito l'art. 2 rubricato "Famiglie professionali":

Articolo 2
(Famiglie professionali)

1. Con riferimento alla missione istituzionale del Ministero della difesa sono individuati ambiti professionali omogenei caratterizzati da compiti simili o da una base professionale e conoscenze comuni come di seguito specificati.
 - **Amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale:** comprende le competenze professionali necessarie per lo svolgimento, anche in contesti internazionali, di funzioni giuridico-legali, amministrative, contabili e di bilancio (gestione finanziaria e patrimoniale), logistiche, di comunicazione, informazione, relazioni esterne e sindacali, di traduzione e interpretariato (con riferimento agli specifici profili); nonché attività connesse a infrastrutture e demanio, contratti e appalti; gestione documentale, anche in ambito storico; gestione del personale e dei materiali in dotazione; attività ispettive; attività di collaborazione in compiti di natura giudiziaria e assistenza al magistrato militare;
 - **Sanità:** comprende le competenze professionali necessarie per espletare i servizi di medicina, sanitari e di assistenza nell'ambito dei Poliambulatori e Ospedali Militari dell'Amministrazione Difesa;
 - **Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale:** comprende le competenze professionali necessarie per operare – anche a bordo di mezzi navali, terrestri e aerei e nel contesto del servizio dei fari e dei segnalamenti marittimi, con la possibilità, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, di condurre autoveicoli per il trasporto di merci e persone, motoveicoli e mezzi speciali, nonché di operare su di essi – nelle attività richiedenti specializzazioni tecniche nell'ambito, in particolare, progettazione, esecuzione e collaudo tecnico e gestionale dei mezzi, dei materiali e degli impianti e infrastrutture; dei sistemi elettrici ed elettromeccanici; elettronico, optoelettronico e telecomunicazioni; edilizia e manutenzione; nautico; lavorazioni, motoristica, meccanica e armi; biologia, chimica e fisica; della sicurezza/ambientale; informatica e sistemi informativi; cartografia e grafica; trattamento degli esplosivi e bonifica del territorio da materiali esplosivi; nonché nelle attività atte a supportare le varie strutture dell'Amministrazione Difesa, in particolare, nell'ambito dei servizi di vigilanza e custodia dei beni e degli impianti dell'Amministrazione; dei servizi di alimentazione e ristorazione, nonché dell'ospitalità alberghiera con riferimento alle basi logistiche e alle foresterie della Difesa.
2. Individuati gli ambiti di competenza professionale di cui al precedente comma 1 e avuto riguardo alle quattro aree del sistema di classificazione del personale definite dal CCNL – Area delle elevate professionalità, Area dei funzionari, Area degli assistenti, Area degli operatori, – corrispondenti a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali, risultano, come da sottoelencata matrice, le seguenti famiglie professionali:

AREE DEFINITE DAL CCNL FUNZIONI CENTRALI 2019/2021	AMBITI DI COMPETENZA PROFESSIONALI		
	Amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale	Sanità	Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale
AREA EP	EP amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale	EP sanitario	EP tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale
AREA FUNZIONARI	Funzionario amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale	Funzionario sanitario	Funzionario tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale
AREA ASSISTENTI	Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale	Assistente sanitario	Assistente tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale
AREA OPERATORI	Operatore in ambito amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale	Operatore in ambito sanitario	Operatore in ambito tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale

3. L'assegnazione di ciascun lavoratore alle nuove famiglie professionali e rispettivi profili di confluenza, a **decorrere dal 1° novembre 2022**, è effettuata con riferimento al personale in servizio dalla data del 31 ottobre 2022 sulla base della seguente tabella di corrispondenza:

E, dunque, si evince chiaramente come i profili di funzionario banditi ex novo sono praticamente sovrapponibili, per competenze e mansioni, al profilo di funzionario ricercato con il Concorso CUFA. E, pertanto, ciò avvalorava l'illogicità dell'operato amministrativo: considerata la sussistenza del fabbisogno di un certo tipo di personale, le resistenti avrebbero dovuto attingere sino ad esaurimento dalla Graduatoria CUFA, piuttosto che "scavalcarla".

Invero, Qui l'attività amministrativa non ha nulla di "discrezionale": se a monte vi è un simile fabbisogno che è già noto prima dell'avvio dell'ultimo scorrimento della Graduatoria CUFA, non si comprende sulla scorta di quali presupposti questo non abbia coinvolgere tutti gli idonei. Ciò sarebbe invero stato quanto di più aderente ai crismi dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia quali corollari del più generale canone del buon andamento amministrativo. Che di questa Graduatoria ce ne fosse bisogno è comprovato da una mera circostanza: taluni Ministeri, come Interno, Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, hanno richiesto formalmente la proroga della Graduatoria CUFA (cfr. doc. in atti).

E, dunque, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere coinvolta in quest'ultimo iter, scegliere la sede, etc. (e tanto sarebbe dovuto già in senso cautelare).

Ancora, l'operato delle P.a. resistenti in ogni caso si appalesa illogico ed irragionevole sicché piuttosto che – come già detto - utilizzare una Graduatoria vigente - a dicembre 2023 e addirittura post annullamento giudiziale senza attuare le pronunce del CdS - hanno indetto 2 nuove procedure selettive per ricercare le stesse figure, ovverosia Funzionari amministrativi, portando quella del Ministero della Difesa addirittura a graduatoria.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti bandi ri-adottati con ogni atto conseguente il 18.02.2025:

a) il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area Funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale Ripam in data 29.12.2023;

b) il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'Area Funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale ripam il 28.12.2023.

E, dunque, al netto della tesi preliminare sopra propugnata, Qui siamo di fronte a talune procedure selettive che ingiustamente si son sovrapposte ad una Graduatoria sicuramente valida e vigente per assumere lo stesso profilo, ovverosia quello di Funzionario. L'ingiustizia grave e manifesta: piuttosto che bandire ex novo, la P.a. avrebbe potuto assumere risorse professionali già "pronte" ed introdotte in una Graduatoria.

La gestione della Graduatoria CUFA è violativa proprio del nuovo DPR n. 82 – 2023, e in particolare dell'art. 1, co. 1 lett. t e v, a mente di cui:

Il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 35, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, agenzie ed enti pubblici non economici), si svolge mediante concorsi pubblici unici, nonché ai sensi di quanto previsto agli articoli 28 e 28-bis (sull'accesso alla dirigenza di prima e seconda fascia) dello stesso decreto legislativo, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.

Le amministrazioni e gli enti indicati nel richiamato art. 35, comma 4, possono essere autorizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità.

Le regioni e gli enti locali, le istituzioni universitarie e gli enti pubblici di ricerca possono aderire alla ricognizione dei fabbisogni per l'indizione dei concorsi unici, e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari loro applicabili in materia di assunzioni.

I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate.

Le amministrazioni possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni.

Inoltre, è opportuno evidenziare come il concorso CUFA di fatto avesse le stesse modalità dei concorsi banditi ed impugnati con il presente ricorso, nonché attestanti le stesse competenze dei candidati risultati idonei in Cufa, come le competenze informatiche oggi molto ricercate dalla PA, e tanto emerge da un mero confronto tra i bandi, come già accertato dal Supremo Consesso della Giustizia amministrativa.

Ne consegue che, fermo il potere dell'amministrazione di procedere o non procedere alla copertura dei posti, implicito nella locuzione "per l'eventuale copertura", l'unico limite allo scorrimento della graduatoria è che non si tratti di posti di nuova istituzione o trasformazione, ovvero istituiti in organico successivamente all'indizione del concorso da cui è scaturita la graduatoria (Consiglio di Stato, Ad. Plen. n. 14/2011). In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che, sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di

scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest'ultima modalità di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l'indizione del nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico (TAR Campania, Napoli, con la sentenza 16 gennaio 2017, n. 366).

La PA, dunque, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 dicembre 2012, n. 6560).

Così, se appare ampia la discrezionalità dell'amministrazione nel decidere se coprire il posto, questa discrezionalità viene a ridursi in relazione al modo della provvista del posto, giacché la scelta di non scorrere la graduatoria, ma di bandire un concorso pubblico deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni che fanno ritenere migliore non utilizzare le graduatorie esistenti.

La modalità di reclutamento tramite scorrimento delle graduatorie ***“rappresenta la regola generale”*** (TAR Lazio, sentenza n. 3444/2012), la quale trova una sua ragion d'essere – per le Amministrazioni dello Stato – nella previsione contenuta all'art. 4 comma 3 del decreto legge n. 101 del 2013.

Nel caso di specie, invece, è assente ogni forma di motivazione in ordine a possibili interessi pubblici degni di tutela, e tanto anche nei “nuovi-vecchi” bandi: non si evince alcuna forma di motivazione, sicché è impossibile per la ricorrente comprendere sulla base di quali presupposti la P.a. abbia optato per indire nuovi concorsi piuttosto che portare “ad esaurimento” una Graduatoria già valida ed efficace, e in altre parole ad impiegare risorse “già pronte”, dimenticando in tal senso i consolidati principi giurisprudenziali in materia.

Ciò che è certa è la lesione per parte ricorrente.

In tal senso, la già citata Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2011 ha avuto modo di affermare che: *“in presenza di graduatorie concorsuali valide ed efficaci, l'amministrazione, se stabilisce di provvedere alla copertura dei posti vacanti, deve motivare la determinazione riguardante le modalità di reclutamento del personale, anche qualora scelga l'indizione*

di un nuovo concorso, in luogo dello scorrimento delle graduatorie vigenti?". Motivazione, come anticipato, però del tutto assente nel caso di specie.

Anzi, i bandi non menzionano neanche graduatoria esistenti al momento dell'avvio delle nuove procedure selettive, dimostrando un palese deficit istruttorio in cui sono incorse le manifestazioni dei Ministeri resistenti rivolte al Dipartimento della funzione pubblica; manifestazioni che, appunto, avrebbe condotto alla sovrapposizione delle procedure. Motivazioni non presenti neanche nei nuovi atti, facendo riferimento a tutt'altro.

E' lapalissiano considerare come – in assenza altresì di qualsivoglia provvedimento di proroga della Graduatoria CUFA (l'unica non prorogata peraltro) – la scelta di bandire *ex novo* concorsi per ricercare risorse già attingibili dalla succitata graduatoria non può dirsi conforme all'art. 97 Cost. Come anticipato, invero, il concorsone CUFA ha avuto un costo di 3 milioni di Euro, è durato 2 anni, gli scorrimenti sono stati diversi e numerose son state le vicende giudiziali che hanno portato alla riedizione dei poteri amministrativi e, quindi, istruttori con tutto ciò che ne comporta in termine di riorganizzazione amministrativa e/o burocratica.

Va da sé che alla luce dell'*agere* amministrativo, così come partorito, ne risulta frustrato altresì il diritto al lavoro di parte ricorrente previsto dall'art. 4 Cost., a mente del quale *"la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto"*. In questo caso, è particolarmente evidente sicchè la ricorrente sarebbe stata di certo impiegata senza l'esistenza di queste 2 procedure concorsuali che il CdS ha dichiarato sovrapposte rispetto alla graduatoria CUFA.

Sulla domanda subordinata di risarcimento danni

Come già ampiamente anticipato, la sovrapposizione dei bandi dichiarati illegittimi hanno precluso alla ricorrente di essere assunta mediante lo scorrimento della graduatoria. Tale illegittima condotta ha comportato, senza alcun dubbio, una perdita di chances lavorativa in capo alla ricorrente.

È principio oramai consolidato quello secondo cui la perdita di chance è dimostrabile anche per presunzioni e la relativa liquidazione è necessariamente equitativa.

Secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte di Cassazione (ex multis Cass. 7.4.2016, d. 6775; Cass. 27.9.2011, m. 19710; Cass. 20.6.2003, m. 9898; Cass. 9.1.2001, m. 206; Cass. 8.8.2000, n. 10450) sussiste il diritto soggettivo di ottenere un trattamento (anche nella gestione delle assunzioni) nel rispetto dei parametri oggettivi

previsti dalla legge e dal contratto collettivo nonché dei canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Il datore di lavoro (in questo caso l'amministrazione resistente) è tenuto, in presenza di perdite di chances da parte del suo dipendente, a risarcirgli i danni patrimoniali quantificabili, anche in via equitativa, sulla base della percentuale di probabilità che lo stesso avrebbe potuto ottenere qualora la procedura si fosse svolta in modo corretto e trasparente (Cass, 19710/2011; Cass. 5.9.2003, n. 13001).

La *chance*, chiarisce il Consiglio di Stato con la sentenza n.6268/2021, dopo averne tratteggiato la nozione, nel campo del diritto amministrativo prospetta piuttosto un'ipotesi "...di danno solo ipotetico, in cui non si può oggettivamente sapere se un risultato vantaggioso si sarebbe o meno verificato"; di talché, pur essendo certa la "contrarietà al diritto della condotta di chi ha causato la perdita della possibilità", non è al contempo "conoscibile l'apporto causale rispetto al mancato conseguimento del risultato utile finale".

Ad avviso del Collegio, dunque, non si deve confondere la questione relativa alla consistenza dell'eventualità del conseguimento del risultato finale con i profili degli aspetti del nesso di causalità. La valutazione relativa al grado di consistenza della chance rileva, infatti, sotto il profilo dell'accertamento dell'ingiustizia del danno e non del nesso di causalità.

La risarcibilità della perdita di chance trova fonte nella compromissione di un'opportunità - essa stessa bene autonomamente identificabile e tutelabile sul piano giuridico - di conseguire un bene della vita, sicché la determinazione del risarcimento può avvenire secondo una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.... commisurandola ove possibile al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito. Nel calcolo del danno da perdita di occasione favorevole, stando alla più aggiornata e avvertita giurisprudenza, deve utilizzarsi il cosiddetto "coefficiente di riduzione", a mente del quale si assume come base di riferimento il bene finale cui si aspirava (nella specie il guadagno dell'intero periodo retributivo, quantificabile nella retribuzione lorda), e si operano diminuzioni sulla base di ragionati parametri di riduzione che esprimano il grado di probabilità di conseguire il guadagno, in relazione al caso concreto (cfr: T.a.r. Lazio Roma III-bis. 5.1.2018 n. 71).

Non caso di specie, con la pronuncia del Consiglio di Stato che ha accertato implicitamente, con l'annullamento dei bandi illegittimi, la sottrazione di 641 posti alla graduatoria CUFA., la ricorrente Infurnari sarebbe stata già chiamata e ora sarebbe in

servizio, in quanto collocata al posto n. 7648 (con scorrimenti fino alla posizione n. 7268).

SULL'ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

Per il *fumus* valga quanto sinora espresso.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave e irreparabile si appaleserebbe il pregiudizio che la ricorrente in caso di mancato accoglimento delle misure cautelari che Qui si invocano: sospensione degli effetti dei nuovi provvedimenti ministeriali, riesame della posizione della ricorrente, sospensione degli iter assunzionali dei vincitori delle graduatorie A.2 e A.3 del concorso Ministero della Difesa nonché dell'iter concorsuale del concorso del Ministero dell'Agricoltura (per cui potrebbe essere pubblicata a breve la graduatoria relativa).

Onde evitare che la sentenza, anche di accoglimento, resa all'esito dell'udienza di merito si qualifichi come *inutiliter data*, la concessione delle dette misure cautelari appare l'unica strada in grado di tutelare nel *medio tempore* i diritti della ricorrente, già accertati in secondo grado, nonché già pregiudicati da un operato amministrativo palesemente illogico e irragionevole, così come già dichiarato dal CdS.

Ebbene, è appena il caso di ribadire che la ricorrente si ritrova alla posizione 7648 nella Graduatoria (come comprovabile dalla stessa allegata in atti) e che, dunque, l'assenza della concessione di una misura cautelare cristallizzerebbe di fatto la sua posizione di "tagliata fuori" e consoliderebbe le posizioni dei vincitori dei nuovi concorsi, e tanto a fronte di una illegittimità già giudizialmente acclarata. E ciò ovviamente renderebbe di certo più gravoso la tutela degli interessi di parte ricorrente, che ovviamente è interessata in via principale all'assunzione per effetto-conseguenza della sentenza del CdS e solo in via subordinata al risarcimento danni.

Sussiste, dunque, il pericolo di un danno grave ed irreparabile per gli odierni ricorrenti, per effetto dei provvedimenti in contestazione, che precludono lei il diritto, ormai maturato, di coprire i posti messi a concorso coi bandi annullati e di essere finalmente assunta alle dipendenze della P.A., sì da realizzare qual diritto al lavoro consacrato nella Carta costituzionale (artt. 4, 35 e 36 Cost.). Invero, i provvedimenti di riadozione ora per allora dei bandi di concorso annullati, in questa sede impugnati, dispongono di "*confermare, conseguentemente, ogni atto della procedura selettiva sin qui posto in essere*".

Pertanto, onde scongiurare simili rischi e, nel medio tempore, evitare che le esigenze di personale vengano colmate tramite altri concorsi (e, in tal senso, anche al fine di scongiurare il rischio che le Amministrazioni nel frattempo ne bandiscano altri per le

stesse qualifiche), appare assolutamente urgente e necessario concedere l'invocata misura cautelare nell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio. In altri termini, l'attesa dell'udienza di merito potrebbe vanificare l'utilitas concretamente apprensibile tramite la presente azione giudiziale: la cristallizzazione della posizione di vincitori in ragione ai nuovi concorsi, invero, renderebbe di certo più gravosa ogni tutela della ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora le notifiche ai controinteressati (concorristi vincitori per i profili A.2 e A.3 del concorso Ministero della Difesa, l'unico dei 2 contestati giunto a Graduatoria) indicati non si ritenessero sufficienti (cfr.), *si chiede* di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso secondo le modalità ritenute più opportune.

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale amministrativo regionale adito:

in via preliminare: solo se ritenuto opportuno e necessario, autorizzare alla notifica per pubblici proclami secondo le modalità opportune;

in via cautelare: sospendere gli effetti pregiudizievoli dei provvedimenti ministeriali impugnati, disporre il riesame della posizione della ricorrente , sospendere degli iter assunzionali dei vincitori delle graduatorie A.2 e A.3 del concorso Ministero della Difesa nonché dell'iter concorsuale del concorso del Ministero dell'Agricoltura

nel merito:

- 1) dichiarare nulli e/o annullare in ogni caso nelle parti di interesse gli atti impugnati, accertare l'illegittimità del *modus operandi* amministrativo nella gestione dei concorsi *de quibus*, condannare per l'effetto l'Amministrazione a disporre l'utilizzo della graduatoria CUFA per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato nn. 9488/2024 e 9489/2024 fino alla soddisfazione dell'interesse di parte ricorrente; in subordine, condannare le amministrazioni responsabili al risarcimento dei danni subiti e subendi come sopra motivato;
- 2) condannare la resistente al risarcimento del danno da perdita di chance lavorative sulla base della retribuzione lorda che avrebbe percepito la ricorrente se fosse stata assunta a seguito dello scorrimento di graduatoria, dalla data di pubblicazione del primo bando illegittimo, ovvero dal 28.12.2023, ad oggi;

Per la natura strettamente privata dei dati riportati nel ricorso nonché per la peculiarità della vicenda si chiede altresì l'oscuramento dei dati personali della ricorrente.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e che non è dovuto contributo unificato per possesso dei redditi sotto la soglia prevista ex lege.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Produzione giusta indice.

Cosenza, 10.04.2025

Avv. Simone Scarpino